

## **IL PASTO DOMESTICO: INDICAZIONI OPERATIVE**

La materia del pasto domestico non è disciplinata sul piano normativo. Tuttavia, sul punto sono intervenute diverse pronunce giudiziali, tra cui la sentenza delle SS.UU. della Cassazione, 30 luglio 2019, n. 20504 nonché la nota MIUR – Dipartimento del sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 2270 del 9 dicembre 2019.

Alla luce di esse, si forniscono alcuni suggerimenti utili per la gestione di eventuali istanze delle famiglie volte a ottenere la consumazione del pasto domestico a scuola da parte degli alunni.

- Il relativo procedimento è avviato su istanza di parte delle famiglie e non già d'ufficio.
- Spetta alle istituzioni scolastiche decidere motivatamente se accogliere o rigettare tali richieste. L'insussistenza del diritto soggettivo perfetto, per le famiglie, di scelta del pasto domestico non esclude il fatto che le scuole possano accogliere eventuali richieste in tal senso, stabilendone autonomamente le modalità di organizzazione e gestione.
- A titolo esemplificativo, la scuola dovrebbe fissare un termine entro il quale le famiglie possono presentare le relative domande (ad esempio, entro il mese di avvio del servizio mensa) al fine di garantire la migliore organizzazione del servizio.
- Il diritto di partecipazione al procedimento delle famiglie è disciplinato, naturalmente, dalle norme generali contenute nella legge n. 241/1990.
- Nel merito del provvedimento che la scuola è chiamata ad assumere, occorre evidenziare che la giurisprudenza amministrativa successiva alla sentenza della Cass., SS.UU., n. 20504/19 ha reso di fatto assai difficoltoso negare l'accoglimento di tali richieste.

Infatti, da un lato essa ritiene che competa all'amministrazione scolastica ed a quella comunale adottare le corrette procedure per gestire i rischi da interferenze, con applicazione dell'art. 26, commi 3 e 3-ter, D.lgs n. 81/2008, ossia con conseguente adeguamento del documento unico di valutazione dei rischi; dall'altro lato ha affermato che compete al personale docente la vigilanza sui minori, volta ad evitare che vi siano scambi incontrollati di alimenti, considerato che trattasi di identica funzione rispetto a quella assolta durante gli intervalli del mattino, in occasione delle merende. In definitiva si sostiene che la tutela di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti nella fattispecie si attui attraverso **l'ordinaria attività di vigilanza di competenza dell'istituzione scolastica, mediante il proprio personale e senza oneri a carico dei genitori, nel momento di consumazione del pasto nell'ambito dello stesso refettorio, previa valutazione dei rischi da interferenza.**

Si consiglia, in conclusione, di integrare, a fronte di richieste di consumazione del pasto domestico, il Regolamento di Istituto in modo da disciplinare puntualmente gli aspetti sopariorportati, tenendo

conto anche di eventuali prescrizioni dettate dalla ASL competente e del coinvolgimento dell'ente locale.

Detto Regolamento, in altri termini, può prevedere specifiche prescrizioni circa il confezionamento del pasto domestico (ad esempio, contenitori infrangibili, cibo già porzionato, impossibilità di riscaldarlo o refrigerarlo a scuola ecc.) che i genitori devono accettare in forma scritta.

Riservato ANP